

Giancarlo Vallone

A PROPOSITO DEL *CATALOGUS BARONUM*

1.

Il titolo che offro, va brevemente spiegato, e collegato, almeno in parte, alla diffusione e alla grande incidenza dello studio di Susan Reynolds *Fiefs and vassals* (1994)¹, e alle diverse reazioni che ha suscitato. In particolare qui interessano le osservazioni, concise, ma basate su un esame larghissimo del feudalesimo occidentale (Inghilterra, Francia, Germania e Italia), che la studiosa ha dedicato all'analisi del Sud normanno e al *Catalogus baronum* con l'effetto, in altri autori, di reinterpretazioni, più o meno dirette, del celebre documento, che in qualche caso si sono spinte fino alla negazione d'un suo carattere o natura pienamente feudale. Questa impostazione negativa, che per altro non esprime il pensiero della Reynolds, ha però il merito di mettere in discussione le opinioni tradizionali sul documento, anche al solo fine di sondarne l'attendibilità, ed è necessario, allora, che sia attentamente misurata sul tessuto stesso, per così dire, del Catalogo, con l'effetto di far emergere questioni e prospettive d'una qualche importanza per la retta comprensione dell'istituzione feudale e, naturalmente, proprio del Catalogo. Si tratta, in verità d'un impegno complesso che non può certamente essere assolto in questo breve scritto, di natura soltanto preliminare. Cercherò allora, di comprendere anzitutto il pensiero della Reynolds, e, quindi, di esaminare la natura, se feudale o meno, del documento normanno. Vorrei anzitutto indicare che la scelta di campo generale, che a me sembra coraggiosissima e proficua, della Reynolds, e cioè quella di considerare, o più precisamente "reinterpretare", il beneficio/feudo e l'allodio come due specie del genere "proprietà", è di estrema importanza. E lo è intanto perché consente di vedere ben chiaro, con tale scelta, il punto di irruzione futura, in questo assetto di terre e di poteri, dei metodi e degli strumenti

¹ S. REYNOLDS, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford, Clarendon Press, 2001² (1^a ed.1994). L'opera è stata ottimamente tradotta in italiano da Sara Menzinger: S. REYNOLDS, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Roma, Jouvence, 2004 (con integrazioni rispetto alla seconda ed. inglese).

della modernità, a esempio l'aspirazione al potere politico unico delle monarchie tentato con l'espansione degli *officia*, e quindi anche con la costruzione di un diritto (pubblico) "apposito" (per gli *officia*) cioè definito con un regime diverso da quello meramente proprietario che intanto disciplina, e continuerà a disciplinare, le relazioni tra 'privati; il che resta per me l'osservatorio più intrigante. La scelta della Reynolds è coraggiosa, ma non nuova né isolata², perché si abbandona, con un tratto deciso, l'opinione diffusa, ma non mai indiscussa, e tuttora assai condivisa, che contrappone (perché non instaura tra loro alcuna connessione) proprietà della terra e concessione della terra, cioè allodio e beneficio o feudo. E non ignoro, vorrei dirlo, che pure diversi storici del diritto (e tra questi alcuni anche illustri) usano questi due concetti, in genere nella manualistica, in opposizione tra loro, perché in effetti questa opposizione ha una accettabile valenza quando il beneficio è concesso (ancora) a titolo precario, e comunque senza tratto ereditario; ma quando questo tratto diviene caratteristica del beneficio (o feudo) si deve riconoscere che la sua differenza dall'allodio si riduce ad alcuni tratti disciplinari, per nulla incompatibili con il regime della proprietà, mentre è proprio l'ereditarietà acquisita che determina la necessità di una chiarezza concettuale su come considerare "giuridicamente" il feudo o il beneficio, e su cosa implichi, ad altro livello, l'inerenza, o meno, in essi del potere di giurisdizione. Non ogni aspetto di quanto ho appena scritto potrà essere qui trattato. Comunque resta ben fermo che la parola *concessio*, quando non se ne faccia (e avviene spesso) uso meramente verbale, per la sua malleabilità linguistica, esprime in senso proprio, come concetto, un modo (derivativo) di acquisto di diritti e non un regime giuridico, e gli antichi giuristi lo sanno. La questione è assai complessa, e per metterla a fuoco, insieme ad altre che disseminano il percorso storiografico di anacronismi, è necessario un tentativo che affiderò ad un nuovo saggio.

² Per l'Italia, ricordo quanto meno l'opera illustre di Giovanni Tabacco e in particolare alcuni suoi saggi, che ben distinguono allodio e beneficio o feudo, esortando a evitare una troppo rigida contrapposizione tra le due istituzioni e sottolineando il lento trapasso, nel primo Medioevo, del beneficio dal titolo precario e revocabile a una condizione sostanzialmente proprietaria che finirà per opporsi alla costituzione per *officia* delle monarchie propria della modernità politica: G. TABACCO, *L'allodialità del potere nel Medioevo* (1^a ed.1970) in G. TABACCO, *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, a cura di G. SERGI, Torino, Bollati Boringhieri, 2000 pp. 15-66: 20-25, 37, 48, 57.

2.

L'analisi del «Sud normanno» di S. Reynolds risponde alle coordinate generali del suo pensiero, per le quali allodi e feudi sono specie del genere proprietà, e s'iscrive in una lunga, quanto lenta, tradizione di studi ostili all'idea ottocentesca (ad es. Chalandon, De Blasiis etc.) dei Normanni come fondatori, in Italia meridionale, e da subito, di un altrimenti prima sconosciuto «sistema feudale». In questo senso aspetti correttivi ci sono stati in tutti o quasi i maggiori studiosi dell'età normanna, almeno dal Cahen in poi³. Però gli spunti della Reynolds, pur essendo assai brevi⁴, ma potenziati per la *vis a tergo* proveniente, come ho detto, dall'esteso quadro generale tracciato sul feudalesimo europeo, hanno orientato a più radicali o diverse revisioni sia nello studio dell'età premonarchica⁵ sia negli studi sul *Catalogus baronum* e sulle istituzioni territoriali di età normanna in Italia meridionale. Nel primo periodo, quello, per intenderci, che potremmo definire della conquista, le attribuzioni (e forse occupazioni) di terre sarebbero state considerate «proprietà piene ed ereditarie», il che mi sembra del tutto condivisibile, e lo è, indubbiamente, anche il fatto che la parola «feudum» o simile, ove ricorrente, è indeterminata, cioè priva, come sosteneva già Cahen, di qualunque «caractère féodal à proprement parler». Il problema è appunto questo, e cioè quando si può iniziare a pensare che, per l'Italia meridionale, la parola «feudum» assuma un carattere propriamente feudale, e, soprattutto, in cosa consisterebbe questo carattere 'proprio' del feudo, intanto secondo la Reynolds? Nonostante quanto se n'è scritto, la risposta non è semplice, soprattutto perché i nodi concettuali impegnati dalla Reynolds, tornano quasi ciclicamente a riproporsi con variazioni, e con effetti d'indeterminazione, e bisogna tenerne conto, analizzando con cautela le sue opinioni. Vediamole: i condottieri Normanni, nel periodo della conquista, avrebbero assegnato terre ai *mi-*

³ Una assai più mirata analisi storiografica in S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014, pp. 127-135 ecc.. Si tratta di un volume di forza costruttiva inconsueta, con notevole spazio riservato alla condizione delle persone, e come tutte le opere incisive, capace di produrre riflessioni.

⁴ REYNOLDS, *Feudi e vassalli* pp. 319-330.

⁵ Indico soltanto P. SKINNER, *When was southern Italy 'feudal'?* in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, vol. I, Spoleto, CISAM, 2000, pp.309-340 (con cenni anche al *Catalogus*: pp. 335-338), e G. PETRALIA, *La 'signoria' nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?* in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Pisa, ETS, 2006, pp.233-270: pp. 233-237.

lites loro seguaci in proprietà piena ed ereditaria, qualunque *nomen* usassero (anche ‘feudo’) per definire la terra assegnata⁶. Il periodo appena successivo nella stagione normanna, è quello dell’istituzione monarchica e del *Catalogus baronum*. In questo documento «i feudi» (cioè la parola ‘feudo’ che vi è usata) indicherebbero, secondo la Reynolds, «proprietà con obblighi militari particolari e specifici» che li distinguerebbero dai territori definiti genericamente «patrimoni o eredità»⁷. Ecco qui, se ben capisco, una prima distinzione: quel ch’è definito, in questa fase, “feudo” non è, per la Reynolds, «patrimonio o eredità», cioè proprietà libera e piena; questo però già implica un contenuto specifico per la parola ‘feudo’, una sua prima restrizione semantica: sono feudi le proprietà gravate o limitate da quel *militare servitium*⁸ (definiti «proprietà nobiliari») che le proprietà libere non subiscono. Nei decenni immediatamente successivi al *Catalogus*, l’uso della parola «si andava allargando» ad altre proprietà (si dice contadine, laiche, ecclesiastiche), anch’esse intanto definite “feudi” ma «comportanti diritti e obblighi differenti» dalla prestazione militare⁹. Deriverebbe da questo “allargamento” l’uso di definire (indubbiamente per distinzione) i feudi gravati da prestazione militare (la Reynolds dice «fiefs that had been entered in the *Catalogus*») come feudi «quaternati (ossia registrati)». La prova della estensione nominativa alle proprietà ecclesiastiche sarebbe in una carta del 1208, cioè della prima età federiciana¹⁰, e ne seguirebbe ad effetto, da meditare con circospetta prudenza, che «il termine feudo non caratterizza ancora una categoria di proprietà

⁶ REYNOLDS, *Feudi e vassalli* pp. 320-322 (pp. 240-242 di *Fiefs and Vassals*).

⁷ *Ivi*, p. 322 (p. 242 di *Fiefs and vassals*). Il fatto, riconosciuto, che anche i feudi sono ereditari, ha naturalmente, nella Reynolds, valore rafforzativo della sua idea generale, cioè dell’idea che anche il feudo abbia natura proprietaria, senza cadere nel falso problema d’una sua natura di base ‘concessiva’.

⁸ *Ibid.* (p. 243 di *Fiefs and Vassals*): «proprietà nobiliari che in passato non sarebbero state definite feudi», vien detto in modo alquanto ambiguo, ma che forse si spiega col nuovo e più specifico valore semantico della parola “feudo” cioè almeno con la sua implicazione del *servitium*.

⁹ *Ibid.* (pp. 242-243 di *Fiefs and Vassals*).

¹⁰ Il documento del luglio 1208 si legge ora in *Die Urkunden Friedrichs II. 1198-1212*, ed. W. KOCH, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2002, nei *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, t. XIV, 1) n. 80, pp. 158-159; al convento calabrese di Santa Maria della Sambucina è donato «sine aliquo temporalis servicio» un feudo scaduto al demanio, ed è poco dopo fatto permutare (n. 81, pp. 160-161) con un *tenimentum* (senza *nomen feudi*) sempre «sine quolibet servicio» dell’arcivescovo cosentino.

con diritti e obblighi distintivi» e dunque ora esso significherebbe «niente più che...proprietà»¹¹. Questa affermazione crea delle cadute di tensione logica: resta qui incerta, o non dichiarata, nel pensiero della Reynolds, la sopravvivenza della distinzione dei 'feudi' dai «patrimoni o eredità»¹²; soprattutto, a prima vista, parrebbe travolto, o non più caratterizzato, lo stesso tipo del 'feudo quaternato' che era stato indicato, fin dall'interno del *Catalogus*, come una proprietà (feudale) gravata dal *militare servitium* e perciò da un obbligo distintivo molto specifico e netto. Invece, a lettura più attenta, questa figura viene – coerentemente – preservata perché poi s'afferma che i feudi quaternati «erano tipi particolari di feudi che, per la loro natura, ricorrevano più frequentemente nella documentazione regia»¹³. Si potrebbero già qui avanzare alcune osservazioni da aggiungere alle diverse altre obiezioni sollevate in diversi tempi sull'opera della Reynolds¹⁴, ma è preferibile introdurre, ai fini di una valutazione complessiva, anche una ulteriore convinzione dell'autrice: fermo restando il feudo quaternato come tipo di feudo "particolare", ebbene è sulla sua (pre)esistenza e riconoscibilità che si sarebbe prodotta

«la distinzione... delineata dai giuristi successivi tra feudi tenuti in baronia o semplicemente come feudi (*in feudo plano*), sebbene debba aver dato adito a molte discussioni giuridiche sui singoli casi. Erano necessari giuristi di professione (con chiara allusione, anche cronologica, allo Studio giuridico bolognese) per elaborare tali distinzioni, ed essi non avrebbero potuto delinearle senza forzare la varietà della consuetudine in categorie inimmaginabili nell'undicesimo secolo».

¹¹ REYNOLDS, *Feudi e vassalli* p. 323 (p. 243 di *Fiefs and vassals*).

¹² Nel primo documento del 1208 già indicato appena sopra, ed esentato dal *servitium*, non è indicato alcun obbligo di prestazione. Noto anche che non vi si concedono giustizie, pur consistendo esso anche in «hominibus, villanis et francis»; sembra dunque una proprietà libera, un semplice allodio, ma l'uso della parola "feudo" implica tutta una serie di prestazioni (quelle non espressamente escluse) e di procedure attributive che l'allodio non ha, anche se si tratta di differenze giuridiche che non pochi penseranno irrilevanti.

¹³ REYNOLDS, *Feudi e vassalli* p. 323 (p. 243 di *Fiefs and Vassals*).

¹⁴ Sulle varie discussioni sollevate dall'opera della Reynolds rinvio alla stessa autrice: EAD., *Ancora su feudi e vassalli* in «Scienza e Politica» XXII (2000) pp. 3-21; e, più largamente, EAD., *Fiefs and Vassals after Twelve Years in Feudalism. New landscapes of debate*, a cura di S. BAGGE, M.H. GELTING, T. LINDKVIST, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 15-26 e in altri saggi.

Questo intervento, per così dire costitutivo, riconosciuto ai giuristi di professione, esprime una convinzione generalissima della Reynolds, e probabilmente un suo merito, data la inclinazione, prevalente in Italia, a considerare i giuristi di professione, e gli effetti (legislativi, giudiziali e dottrinali) del loro sapere, un inutile impiccio. Più in sintesi l'autrice dirà che il tipo di proprietà chiamato "feudo" dovette la propria

«forma [cioè la diversità delle proprie forme] ai governi ed alle amministrazioni terriere più burocratici che si svilupparono a partire dal XII secolo ed alle argomentazione dei giuristi accademici e professionali che apparvero nello stesso periodo»¹⁵.

Questa digressione, per lunga che sia, serve a dimostrare, mi pare con chiarezza, che per la Reynolds nell'Italia meridionale di età normanna avanzata, e in particolare nel *Catalogus baronum*, il feudo, come istituzione dotata di un carattere proprio e specifico, esiste; e per meglio dire esiste quanto meno un tipo particolare di feudo, quello che l'autrice definisce spesso "proprietà nobiliare" e cioè il feudo militare, che anzi costituirebbe proprio per esser così, cioè gravato dal *militare servitium*, l'istituzione feudale connotata da un carattere "propriamente feudale". Questa istituzione sarebbe già largamente (forse "sistematicamente"), e non episodicamente, presente, e non in embrione, ma in sostanza, nello stesso *Catalogus*, e in seguito, con l'estendersi della parola "feudo" ad altre situazioni proprietarie, sarebbe stato specificato come "feudo quaternato", e quindi elaborato dai giuristi professionali e accademici (di formazione bolognese) in particolare introducendo la distinzione tra "baronie" (presentate come sviluppo dottrinale dai feudi quaternati) e "feudi piani". Tale ultima proiezione potrebbe non essere soddisfacente, in quanto se ogni baronia è feudo quaternato non ogni feudo quaternato è baronia; è ben condivisibile invece la proposta di considerare il feudo piano un prodotto dottrinale, benché di notevole efficacia pratica¹⁶. In ogni caso gli studiosi che citano la Reynolds come se la sua opera proponesse il carattere non feudale del *Catalogus*, o come se la "proprietà nobiliare" non avesse, secondo lei, carattere propriamente feudale (quando

¹⁵ EAD. *Ancora su feudi e vassalli* p. 3; e EAD., *Feudi e vassalli* pp. 19, 65, 82-90, 92-94, 103, 287-319, 330-341.

¹⁶ G. VALLONE, *Interpretare il Liber Augustalis* in «Historia et ius» XIII (2018) pp. 1-74: pp. 34-40.

invece è l'unica istituzione che nella sua opera maggiore Reynolds riconosce come feudo con tratto specifico) hanno certamente frainteso le sue pagine¹⁷. Solo la Skinner sembra esprimere con più corrispondenza all'originale le idee della Reynolds affermando che le strutture feudali (esposte nel *Catalogus*) diventano «più visibili ed esplicite» grazie all'opera dei giuristi a iniziare dal XII secolo¹⁸; e in effetti di quel ch'è reso più visibile, quanto meno non può dubitarsi ch'esista, ed anzi che sia esistito, né che abbia, esistendo, una sua definita natura.

3.

Mettiamo allora in chiaro questo punto: il nesso *terra-servitium-miles* che si mostra in modo prevalente nel *Catalogus baronum*, e che il *Catalogus* stesso definisce “feudo”, sarebbe per la Reynolds e nonostante quanto si legge di approssimativo sulla sua opera, appunto un feudo, e anzi un ben preciso tipo di feudo: il feudo militare, cioè forse il primo precipitato autenticamente e, lo ripeto, «sistematicamente» feudale di quella “proprietà nobiliare” ovvero “proprietà caratteristica dei nobili” che la Reynolds indica come le più congrue definizioni generali di tutto ciò che non può definirsi ancora specificatamente “feudo” (ch'è o sarà appunto il feudo militare), e cioè di tutte quelle proprietà che precedono la nascita del «diritto professionale e accademico» e della «burocratizzazione» nel XII secolo. Proprio il *Catalogus* sarebbe «la testimonianza più impressionante della nuova burocrazia»¹⁹. Questo puntuale affiorare storico della concisione di espressioni e della coincidenza tra parola e significato, è ben notevole in un'opera pensata sul fondamento di una decostruzione metodica di ogni concetto anacronistico, cioè sul rifiuto

¹⁷ CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno* p. 130 (e altrove) sintetizza così il pensiero della Reynolds: «i beni concessi assomigliavano molto più a proprietà che a concessioni. Anzi il termine *feudum* nelle fonti meridionali definiva il tipo di proprietà più diffuso nei vertici sociali, e collegata a obblighi militari»; ma nella sua opera la Reynolds, saggiamente, non sostiene che il termine “concessione” definisca il feudo (in senso proprio) in opposizione o anche solo in distinzione dal termine “proprietà”. Sia prima che dopo l'avvento dei “giuristi di professione” per la Reynolds ogni (concessione di) beneficio, allodio o soprattutto feudo costituisce sempre un tipo di proprietà, come dimostra quasi ogni sua pagina (ed anche le pp. 89-91, 162-163, 230 e qualche altra se lette con attenzione).

¹⁸ SKINNER, *When was southern Italy “feudal”?* p. 335.

¹⁹ REYNOLDS, *Feudi e vassalli* p. 327.

dell'applicazione a epoche anteriori al XII secolo di ogni parola, e della stessa parola "feudo", se considerata a significato specifico e uniforme. Solo nel XII secolo, grazie all'opera dei giuristi "di professione" e dei "governi" che ne usavano il sapere, si sarebbe realizzata la coincidenza di parole e significati; cioè la creazione di concetti giuridici capaci di definire – e di disciplinare – la prassi. Esattamente come avviene, per un profilo (quello del feudo militare), nel *Catalogus*. Prima di allora, solo la parola "proprietà" sarebbe stata idonea e sufficientemente generica per introdurci nella realtà del tempo storico che precede l'età dei giuristi professionali; e proprietà è, comunque, una parola giuridica: fatto notevolissimo in un'autrice la quale in generale si mostra poco incline a ragionare giuridicamente, ma che, per fortuna, non pensa affatto che un simile modo di ragionare sia inutile o nocivo alla comprensione storica, tanto più se, per questa comprensione, è necessario affrontare, e per il feudo lo è, leggi e documenti giuridici. Forse è opportuna, a questo punto, una riflessione: il sapere giuridico non è affatto "astratto", o, insomma, vicolo cieco che allontana dalla realtà, come invece, ingenuamente, si crede²⁰. Invece il diritto o il sapere giuridico, inteso intanto come giurisdizione, è potere che sagoma le difformità emerse, in direzione di un ordine della vita collettiva previsto con forza in grado di imporsi, ed è questa forza uniformante che viene metodicamente ignorata da molti scrittori antiggiuridici e, più che altro, agiuridici. La Reynolds sa bene tutto questo quando nota, e già l'ho detto, nei giuristi "di professione" la capacità di articolare la prassi, e non solo la dottrina, delle istituzioni feudali.

Ora, però, siccome non bisogna credere indubitabilmente a quanto scrive la Reynolds, dobbiamo chiederci: ma è davvero un feudo quel che il *Catalogus* indica come feudo (militare), e che anche la Reynolds ritiene tale? A questa domanda, che può sembrare, e forse è, viziosa, ma alla quale è bene ora non sottrarsi, perché qualche opinione sul carattere

²⁰ Rinvio qui alle convinzioni d'un illustre ricercatore, purtroppo recentemente scomparso, A. KIESEWETTER, *Princeps in principatu suo est imperator. Intitulatio e data-tio nei diplomi dei principi angioini di Taranto (1294-1373)*, in "Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re". *Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (sec. XII-XV)*, a cura di G.T. COLESANTI, Roma 2014, pp. 65-10; p. 67: «i giuristi rappresentavano la monarchia feudale come avrebbe dovuto essere organizzata in teoria ma che di fatto non funzionò in quei termini nella prassi», con rinvio, per potenziare la distinzione tra fatto e diritto, a Paolo Grossi, che invece parla di «fattualità del diritto» (e anzi di metafattualità) e di «costruzione giuridica della società».

non-feudale del Catalogo emerge, è ben difficile rispondere, com'è intuibile, e per tentarlo, è necessario avvicinarsi alla risposta attraverso altre domande.

Anzitutto questa, che va considerata preliminare: nell'epoca del sapere giuridico professionale e perciò già dal XII secolo, come fare per comprendere se la parola "feudo", usata nelle fonti e nella documentazione, corrisponde all'istituzione feudale (cioè all'oggetto "reale" costruito, evidentemente, dal sapere giuridico) che vive nelle relazioni di potere, e in particolare in relazione col potere regio (ma poi anche nelle relazioni di potere con i sottoposti, e cioè nell'ordine sociale)? Bisognerebbe riscontrare nelle proprietà militari del *Catalogus*, dei caratteri che per pratica coeva (trascurando necessariamente la dottrina ancora incipiente) sono costitutivi di "feudo", e in particolare di feudo militare. Senonché a questo accertamento fa barriera proprio il *Catalogus*, e cioè il suo carattere elencativo, che indubbiamente mira a quantificare la prestazione militare di ogni territorio o bene elencato, senza far trapelare fino in fondo, cioè al di là della parola usata (in particolare *feudum*), se quei territori o beni sono effettivamente oggetto di un regime feudale. Intanto non si riescono ad accertare o riscontrare quelle che, per intenderci in breve, definirei le implicazioni personali delle terre elencate (il giuramento in forma di omaggio al Re prestato dal feudale *in capite* e la successiva *assecuratio* a lui dei suoi dipendenti feudali²¹). Egualmente è proibitivo accertare in qualche modo nel *Catalogus* l'esistenza delle principali prestazioni feudali²², e cioè, a prescindere dal *servitium*, al

²¹ L'assetto peculiare del Regno in tema di *fidelitas*, è stato già indicato con nettezza (anche se in pagine invecchiate) da C. CAHEN, *Le régime féodal de l'Italie normande*, Paris, Geuthner, 1940, pp. 41-47, 101-111. Forse è opportuno notare che le osservazioni di Cahen corrispondono a quanto sinteticamente è detto nella glossa *Domini a vasallis* dell'apparato ordinario al *Liber Augustalis*, (*Constitutionum Regni Siciliarum libri III...*, vol. I, Neapoli sumpt. A. Cervonii, 1773, p. 326a) e più in largo a quanto in Andrea da Isernia, *In usus feudorum commentaria*, (Neapoli [in aedibus Nardi Liparuli, mense Decembri] 1571), *L.F. II 5 qualiter vasallus* (cc. 88r-90r); *L.F. II 7 de nova forma* nr. 5-8 (cc. 93r-94v). A prescindere da questa corrispondenza, che propongo appositamente, è assai imprudente, ed è dimostrabile, ricostruire le istituzioni feudali senza il confronto con la dottrina giuridica coeva.

²² Per una analisi attenta anche delle difficoltà di comprensione di queste prestazioni (in specie per la versatilità della loro destinazione) rinvio all'unica opera che non indulge a pericolose semplificazioni, che resta, o così mi pare, G. VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime. L'area salentina*, Roma, Viella, 1999, pp. 69-80.

cui censimento il *Catalogus* è dedicato, anzitutto il relevio. Vi si oppone tra l'altro, la cadenza di questa importante prestazione, che matura alla morte del precedente titolare, e che dunque si propone, rivelando la natura feudale, per così dire episodicamente. Eguali considerazioni dovrebbero valere per la "scadenza"²³, che determina il ritorno della terra assegnata all'assegnante, o per morte dell'assegnatario, o alla data fissata per il termine del godimento della terra, e perciò, anche qui, la scadenza è occasionale, o, se si vuole, episodica; e con un problema ulteriore, perché scadono anche terre di natura allodiale.²⁴ Ora nel *Catalogus* vi sono diverse tracce (indirette) di scadenze,²⁵ e potremmo, appunto, dubitare che si tratti di scadenze di terre feudali o allodiali. Come risolvere questo dubbio? Sarebbe fuorviante ricorrere a petizioni di principio e queste senz'altro ricorrerebbero sostenendo che le terre scadute (così come ogni terra del *Catalogus*) sono feudali perché prestano un *militare servitium*; infatti l'intento è appunto quello di accertare la natura della terra scaduta (e delle altre terre censite) a prescindere – se possibile – dal fatto che la terra presta appunto un *militare servitium*. Può offrire qualche suggerimento, per penetrare almeno in parte i misteri del documento, una riflessione sulla destinazione naturale della scadenza. Sappiamo infatti che una terra, tanto allodiale quanto feudale, tende a

²³ Preciso che il *nomen* di "scadenza" («*excadentia*») è generico e si applica a diversi "oggetti": un feudo o suffeudo che torna, per linea finita («morticia») o per altra ragione, al primo datore o assegnante, oppure beni non appartenenti al demanio feudale che il feudale dà in godimento (ad es. loca) a terzi, cioè beni di proprietà burgensatica del feudale (o di altri) che "scadono" per diverse ragioni ed altro.

²⁴ I punti nodali del ritorno scadenziale del bene, o feudale o allodiale (burgensatico) per morte del titolare, sono per fortuna fissati dalla *const.* III, 10 *Si quando*, dove si stabilisce che in difetto anche di successori legittimi (*ex lege*) del defunto, nei beni (suffeudi o *bona reddititia feudo*) che costui ebbe dal *dominus feudi* succeda appunto il *dominus* (o i suoi successori); nei beni burgensatici (*hereditagia*) succeda invece, in difetto dei legittimari, se esistenti, il Fisco regio che, si badi, è *ultimus successor* per tutti i *bona vacantia*, e dunque anche nel caso dei beni feudali e feudi in cui difettino eredi per testamento, o legittimi, dell'ultimo feudale. Ricordo che l'ampliamento o la restrizione dei gradi di successione feudale ha sempre costituito, fino all'abolizione della feudalità, un gran dibattito tra riformatori antifeudali e giuristi e togati conservatori.

²⁵ Così gli acquisti di terre e nuclei abitativi espressamente *in manus Curiae* (per scadenza) fatti da terzi: *Catalogus Baronum* a cura di E. JAMISON, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1972, §§ 204, 518; o anche scambiati con la Curia: § 97. Son tutti casi noti agli storici e già a B. CAPASSO, *Sul catalogo dei feudi e dei feudatari delle Province napoletane sotto la dominazione normanna*, Bologna, Forni, 2002 (ristampa anastatica dell'edizione napoletana del 1870), p. 50.

tornare in via naturale al primo datore (o, in difetto, al Fisco regio); il mutamento di questa destinazione naturale è significativa; ed è appunto quanto si ricava da alcune occasioni di scadenze attestate dal *Catalogus*. Anzitutto di scadenza (nel senso di *morticium*) c'è una traccia eminente, e piuttosto nota, per Forenza, nel Potentino, perché si dispone che, morta Filippa, attuale titolare, la terra debba tornare al conte di Gravina;²⁶ e qui è difficile pensare che non si tratti di un vero e proprio (suf)feudo militare, perché l'indicazione, di provenienza regia, del destinatario del ritorno scadenzale, rafforza la nuova subordinazione (Forenza in precedenza era stata subordinata all'unità comitale di Loritello soppressa nel 1155/1156), ma soprattutto contraddice la natura allodiale del bene. In effetti se la natura della scadenza fosse stata allodiale il Re non avrebbe avuto un vero titolo per privare Filippa di possibili atti dispositivi sul bene (per vendita, o altro atto tra vivi, o per successione testata²⁷), che, infatti, le sono impediti dal godimento limitato alla sua stessa sopravvivenza. Invece è appunto il regime feudale del bene che consente al Re spiragli naturali d'intervento su di esso, e, se si nota, non per la prestazione militare, che resta destinata al conte di Gravina, ma per la piena disponibilità del bene che, come ho detto, viene limitata; infatti, per principio generale, qui sufficiente, e che certo rispecchia opinioni, e pratiche, consolidate, sappiamo che «feuda... a publico esse, sicut militias... de publico, idest de patrimonio regis...»²⁸. Noto dell'altro: nel Catalogo sono presenti almeno tre territori «in Florentia» i cui titolari non servono Filippa, come dovrebbero, dato che le loro terre sono nel distretto del quale lei è titolare, ma servono direttamente il conte di Gravina²⁹. Non è difficile ipotizzare che questi tre corpi territoriali fossero stati, un tempo, subordinati al vertice, o *caput*, del distretto, cioè a Forenza, anche per il

²⁶ *Ibid.* § 71 p. 14; E. CUOZZO, *Catalogus baronum. Commentario*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1984, pp. 23-24, dove si accerta che Forenza, morta Filippa, tornò a essere subordinata invece alla contea di Loritello. Per associazione d'idee noto che in G. CIOFFARI, *Giovanni d'Angiò e la contea di Gravina*, Bari, Centro Studi Nicolaiani, 1993, pp. 65-107 sono editi 168 regesti di documenti angioini per Gravina, diversi dei quali tratti da trascrizioni integrali, tuttora conservate, di originali distrutti nel 1943.

²⁷ Nel Catalogo ci sono casi di scambio o di vendite di terre militari tra singoli (ad es. §§ 96, 108, 111, 264 e alcuni tra quelli in B. CAPASSO, *Sul catalogo dei feudi* p. 50).

²⁸ ANDREA DA ISERNIA, *In usus feudorum, L.F. I 1 de hiis qui feuda...* nr. 10 c. 10rb, e, si badi, anche i feudi «quae tenentur ab aliis» (c.266rb), di natura suffeudale.

²⁹ *Catalogus Baronum* §§ 61, 62, 63 e § 71 (Filippa) pp.12-14.

servitium, ma che poi, per la confisca dei beni subita dal precedente titolare, il conte di Loritello, intervenisse una decostruzione territoriale, ben nota ormai anche per epoche successive³⁰, sottraendo questi tre territori alla precedente subordinazione comitale, ed erigendoli *in capite*, cioè in dipendenza dall'altro conte di Gravina: un depotenziamento simile si spiega bene solo riconoscendo costituzione militare, e perciò feudale, a quei territori. Non sarebbe prudente affiancare a questo caso, quello del § 711 che attesta come due terre originariamente tenute «in demanio» da un «Alduinus de Candida» e a lui, a quanto pare, confiscate, siano poi vendute a terzi e poste invece «in servitio» si direbbe di Elia da Gesualdo.³¹ Egual prudenza bisogna usare per alcune attribuzioni regie *ex misericordia*. In particolare nel §746 due terre («feudum») sono concesse «per misericordiam regiam» a «Riccardo de Molina» come subordinate ai «filiis Actinulfi»; qui è evidente: il Re ha assegnato questo «feudum» a Riccardo, da tenere in subordine (lasciamo ora andare se per il *militare servitium* soltanto o per ordine strutturale di terre) ai «filiis Actinulfi». Certamente, se potessimo pensare questa terra come stornata per volere regio da un proprietario a un altro, dovremmo considerarla feudale per il medesimo ragionamento sopra esposto, ma ci sono maggiori ragioni, nel silenzio del documento, per ipotizzare che l'attribuzione riguardasse una terra scaduta al demanio regio, che i giuristi antichi, nella grande maggioranza, e forse anche i Re, ritenevano una specie di lavacro dei regimi anteriori che rende indistinte le terre scadute, proponendole perciò a nudo oggetto della volontà regia. Considerazioni analoghe valgono per il caso del §767 (da leggere in sistema col §766) dove «Hugo filius Acti» ha «per misericordiam regiam», e in subordine, parrebbe, del Conte di Molise, Guardialfieri, un «feudum», s'aggiunge, che parrebbe essere già stato suo («quod fuit suum»), e dunque forse confiscato e poi riassegnato a lui stesso senza mutazioni di dipendenza³². Eguale incertezza, sull'origine, scadenzale o meno, della subordinazione, vale in un altro caso, purtroppo avvolto in un viluppo, uno dei più complessi del Ca-

³⁰ Così la larga sottrazione degli *honores* alla Contea di Lecce, operata da Federico II erigendoli *in capite a Rege*; e, in seguito, nella prima età vicereale, o della rifeudalizzazione, caduto il ruolo militare della feudalità, la metodica erezione *in capite a Rege* dei suffeudi, per vantaggio del Fisco: VALLONE, *Istituzioni feudali* pp. 83-84, 193, 179-234.

³¹ *Catalogus Baronum* § 711 p. 127 (per confisca, parrebbe, secondo il commento di CUOZZO, *Catalogus baronum*, p. 198).

³² *Catalogus Baronum* §§ 746, 767 pp. 134, 138-139.

talogo, che va sciolto con un'attenta lettura dell'insieme dei paragrafi 717 e 724; in questo si dice: «tenet Petram a Guaymone Sarraceno» un «Guaymarius filius Petri Sarraceni», «cui Curia ei misericorditer concessit», e che è noto per altre terre (§719, salvo omonimie) *in servitio* di Elia Gesualdo³³; si tratta, in realtà di una nota marginale e successiva al § 717 che, come è stato notato, fu erroneamente inserita dalla Jamison nel corpo del § 724³⁴.

4.

Dunque il profilo delle scadenze mostra che il Catalogo è animato da logiche feudali. Questo profilo espone solo una di tali logiche, e altre potrebbero emergere da analisi più approfondite del documento. E tuttavia quel profilo e questa logica sono sintomatici d'una del tutto prevalente natura feudale; ma una natura e non un "progetto". E del resto, se si trattasse d'un progetto, cosa mancherebbe per attuarlo? Cosa proverebbe tale mancanza? Piuttosto il Catalogo va considerato, credo con più fondatezza, e con più aderenza alle interpretazioni tradizionali, almeno un documento costitutivo del regime feudale di quelle terre che non fossero già feudi (escludendo qui le registrazioni impostate sui «villani», che restano, a mio parere, questione aperta). Ch'è poi in embrione, l'idea della Reynolds. Ora che il Catalogo censisse anche terre già feudali non è stato mai radicalmente negato, né poteva esserlo, neanche da chi dubita o nega che il documento sia di natura intrinsecamente feudale. Così secondo una recente ricostruzione «una prima registrazione avvenne...nel 1150 basata su inchieste, dichiarazioni e censimenti preparatori redatti negli anni precedenti. Il testo fu poi ripreso nel 1167-1168, per una revisione mai condotta a termine». Il fine sarebbe stato quello di predisporre una milizia (la *magna expeditio*) per fronteggiare,

³³ *Catalogus Baronum* §§ 717, 724 pp. 127, 129.

³⁴ E. CUOZZO, *Catalogus baronum* p. 201; qui, è però arbitraria la mutazione del «Guaymone Sarraceno» (che nel § 724 riceve il *servitium* da «Guaymarius filius Petri Sarraceni» per una terra a quest'ultimo concessa *misericorditer* dal Re) nel «Guarnerius Sarracenus» di § 717. Si tratta di tre personaggi diversi, anche se resta storicamente oscuro il passaggio della terra in questione da un subordinato di Elia Gesualdo, cioè «Trogisio (de Cripta)» (che riceve il *servitium* da «Guarnerius Sarracenus»), a «Guaymone Sarraceno» (che, appunto, è servito da «Guaymarius filius Petri Sarraceni») divenuto subordinato diretto di Elia.

si pensa, un attacco congiunto di Corrado III di Hohenstaufen, re di Germania, e dell'imperatore bizantino Manuele I Comneno, ma l'attacco non ci fu. Questa esigenza di leva militare (e dunque l'uso del catalogo e, col tempo, la sua revisione) pare si rinnovasse nel 1155-1156 e nel 1167-1168, anche queste volte probabilmente senza che la leva fosse «convocata per intero»³⁵. Dunque si riconosce un principio d'attuazione del censimento perché prestazioni militari o leve quanto meno parziali c'erano state (del che c'è anche riprova testuale), ma si pensa che, avendo il Catalogo carattere solo elencativo o dichiarativo, queste prestazioni gravassero su terre già feudali di per sé, o anche su terre e beni non feudali, ma egualmente censite e gravate, ribadendo, con fedeltà d'assunto, che «solo una parte dei beni che furono registrati nel *Catalogus* erano, tecnicamente, dei feudi»³⁶. Tenterò anzitutto, per poi procedere oltre, di dare una qualche individuazione di questi beni o terre certamente feudali. Intanto, c'è ben poco da dubitarne: quando il censimento assegna il valore in militi delle terre previo riscontro con quanto di milizia era indicato per le stesse terre «in quaternionibus Curie», ed avviene spesso per le terre lucane e pugliesi, si ha a che fare con feudi. Poi ci sono altre terre, a esempio queste: le terre dell'Abruzzo superiore, e le terre marsicane in particolare, sono tutte o quasi censite nel Catalogo; ma le terre marsicane, e le altre abruzzesi, erano state acquisite con la forza al Regno normanno appena da qualche anno, tra il 1140 e il 1144, e la Marsica nel novembre 1143³⁷. Si tratta di terre riottose, ostili, ribelli, e oltretutto di confine; chi potrebbe sostenere a cuor leggero che i recenti conquistatori, che le avevano occupate indubbiamente *more dominicali*, le avessero poi assegnate a nuovi, o anche antichi, titolari senza obbligo e presidio possibile di milizia, senza farne feudi? Certamente si resta nel generico, ma l'area geografica indicata si presta a essere maggiormente localizzata perché non sono poche lì le terre certamente feudali³⁸, e, soprattutto è lì ben chiaro il processo di feudalizzazione e, in

³⁵ CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno* p. 136 e n. 93.

³⁶ *Ivi*, p. 139.

³⁷ Rinvio a un testo antico, e invecchiato, ma dal quale tutti dipendono, direttamente o meno: C. RIVERA, *L'annessione delle terre d'Abruzzo al Regno di Sicilia* (1926) in *Id. Scritti sul Medioevo abruzzese*, a cura di B. PIO, L'Aquila, Colacchio, 2008, vol. II pp. 129-225: 177-179, 183, 209, 212.

³⁸ Almeno individuate in ragione del solo *servitium*: sono celebri, i casi del vescovo di Chieti, Rainulfo, che in un anno intorno al 1095 ha un «castrum» che lo obbliga a milizia per il conte Roberto, e così nel 1116 il conte Attone rimette il *servitium* che gli

più casi, la resistenza a esso, ad esempio per terre abbaziali nell'area di Carpineto («de tenimento Valeczi» intorno al 1098) o, più estesamente, per le proprietà dell'abbazia di San Clemente in Casauria, intorno al 1140, e questi sono solo cenni³⁹. C'è invece assai maggiore difficoltà, da sempre evidenziata, o almeno fin dall'epoca pionieristica del Capasso, per identificare terre certamente feudali in antico con quelle che il Catalogo poi avrebbe censito, ma ad esempio, ed è un esempio profondamente significativo, sempre nella stessa area, Forcella e Morro nel Teramano, erano certamente feudi già nel 1128⁴⁰. In ogni caso anche questa difficoltà può essere fonte di congetture e variamente interpretata; la si potrebbe intendere ad esempio anche come espressiva di un processo di feodalizzazione assai più intenso di quanto appaia dallo stesso Catalogo, constatando la esilità, a volte, delle terre documentate e più in largo immaginando, e non a caso, che il *servitium* dovuto potesse non essere militare. Nell'incertezza, ch'è spesso un *vacuum*, della documentazione sono possibili congetture opposte, ed è infatti soprattutto questo *vacuum* che conforta la convinzione che nel Catalogo siano registrati pochi "feudi", così come sorregge la "certezza" della natura (allodiale) della maggioranza delle terre lì censite, e che il documento conserverebbe a tale natura, come s'addice a un mero elenco, per altro non di feudi, ma di milizia⁴¹. Questa impostazione costituisce effettivamente una radicale innovazione delle tradizionali e ormai consolidate interpretazioni del Catalogo, secondo le quali lo *augmentum* per la leva straordinaria raddoppiava il peso militare delle terre effettivamente feudali censite (e che

sarebbe dovuto per certe terre dal vescovo teramano Berardo. Altri esempi sono nei diversi autori che si rifanno a questi e ad altri casi che definirei, per l'Abruzzo, di 'scuola', in genere ripetendosi: dal Capasso ad A. Rinaldi, a RIVERA, *ivi*, pp. 303-304, a CAHEN, *Le régime féodal* pp.62-79, a E. CUOZZO, *Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli, Guida,1989, pp. 56-57, 68-69, a G. A. LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge, University Press, 2007, pp. 340-362: p. 343. Non ha invece carattere feudale, come si è pensato, la donazione del «comes comitum» Roberto di Loritello al vescovo Rainulfo di Chieti, sempre nel 1095.

³⁹ C. RIVERA, *I Conti de' Marsi e la loro discendenza fino alla fondazione dell'Aquila...* (1913-1915) in ID. *Scritti sul Medioevo abruzzese*, vol. I pp. 43- 316: 308 (circa al 1098). Quindi CUOZZO, *Quei maledetti Normanni* pp. 56-57; le proprietà casauriensi sono stimate in milizia nel *Catalogus Baronum* § 1217.

⁴⁰ F. SAVINI, *Il cartulario della Chiesa Teramana*, Roma, Forzani e c., 1910, nr. LXI p. 110, e *Catalogus Baronum* §§ 1075,1221, pp. 203, 253.

⁴¹ CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno* p. 136, riprendendo un'opinione, assai più cauta, della Jamison.

dunque in valore ordinario di milizia erano stimate per la metà), e obbligava al *servitium* quanto censito di beni non mai prima obbligati, ritenuti allodiali, e, probabilmente, se ben comprendo queste interpretazioni, rimasti tali anche dopo l'imposizione straordinaria⁴². Il punto cardinale di questa innovazione che, per altro, muove da un dominio assoluto della documentazione superstite dell'età normanna, ruota sull'espressione «*feudum militis*», ch'è presente nella grande maggioranza delle posizioni registrate, ma non qualificherebbe una terra secondo il suo regime, e non la individuerebbe come feudale; si tratterebbe invece di un'unità di misura: quella della prestazione militare dovuta. L'idea non è nuova perché già Capasso ne fa uso, e Cahen aveva proposto qualcosa di simile⁴³, e questa è anche l'opinione della Jamison; a mio modo di vedere si tratta di una condivisibile impostazione, anche se l'equazione tra «*feudum militis*» e quantità della prestazione, non prova per nulla che «*feudum*» sia da intendere come mera parola, e che la terra obbligata alla milizia non sia feudale, perché anzi sopravvive agevolmente, nonostante le osservazioni addotte, la convinzione che lo sia, e, alla fine, non c'è di che rimuovere la opinione che il Catalogo abbia addirittura natura costitutiva in feudo delle terre non feudali lì censite, ove ve ne fossero. Quest'aspetto necessita ovviamente di ulteriori approfondimenti. Ci sono dei casi tuttavia, e sono stati computati a circa un settimo dell'intero Catalogo, nei quali oggetto della registrazione non sono terre, ma *homines*, cioè «villani». Questo è il punto in cui l'idea non-feudale del «*feudum militis*» ha, o sembra avere, la sua maggior forza, e dove sembrano più fragili le risalenti interpretazioni, per le quali saremmo di fronte a situazioni allodiali; il che viene espressamente negato, lasciando così allo scoperto una capitale questione, perché quale natura

⁴² E. JAMISON, *Additional Work on the Catalogus Baronum* (1971) in *Studies on the History of Medieval Sicily and South Italy*, a cura di D. CLEMENTI e Th. KÖLZER, Aalen, Scientia Verlag, 1992, pp. 523-585: 529-533 (con appoggio in CAHEN, *Le régime féodal*, p. 69); CUOZZO, *Quei maledetti Normanni* pp. 72-75, 173. *Contra* in particolare CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 154, 157-158, 262 nt. 143. Il CAPASSO, *Sul catalogo dei feudi* pp. 51-53, 57, sembra invece ritenere che, almeno dove si censissero beni 'allodiali' appartenenti a militi, il titolo fosse feudale, e feudale parrebbe, secondo lui, il titolo sui "villani" che compaiono in molte registrazioni e che dobbiamo intendere come, spesso, proprietari (utilisti), di beni condizionati.

⁴³ CAHEN, *Le régime féodal*, pp. 67-72, 116: il «*feudum integrum*» è unità (di misura) del servizio, senza connessione col valore del bene che invece è rilevante, direi a ragione, per CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 140, 142, 152-158.

giuridica si deve immaginare per i «villani» censiti in termini di milizia, posto che essi non costituirebbero, come si pretende, beni di natura allodiale né, tantomeno, feudale? Qui riemerge, di sfondo, quanto ineluttabile sia l'esame della natura giuridica dei beni censiti nel Catalogo, una natura ch'è assai arbitrario separare dal valore di quei beni in militi. Siamo però anche di fronte a un problema profondo e generale, cioè non esclusivo del Catalogo, che possiamo tentare di approssimare partendo da una caratteristica comune anche a epoche successive: questi dipendenti fondiari sono spesso anche proprietari di terre di natura non feudale, e quindi di natura allodiale o burgensatica, ma che definirei condizionate. Si tratta cioè non di proprietà pienamente libere, come le burgensatiche, ma, appunto, di proprietà condizionate, e per meglio dire di situazioni di utile godimento (*dominium utile*) gravate da adempimenti dovuti a un proprietario sovraordinato (che ha il *dominium directum*) e ch'è fuorviante trascinare senza consapevolezza al di fuori del loro tempo storico, perché i modi o titoli diversi di 'proprietà' su uno stesso bene sono una intraducibile peculiarità della vita medievale. Ora di queste dipendenze mediate da terre vi sono molte riprove documentali anche in età normanna; ma, intanto, come appropriatamente qualificarle? S'è pensato a «diritti sopra un certo numero di contadini» e, di più, a un «dominio personale»; e, senza vero apprezzamento d'incidenza delle terre in proprietà subalterna, si pensa anche a un certo «tipo di dipendenza personale» e si propone, mi pare, di assimilarla a quella che si vuole censita nel Catalogo (dove, indubbiamente, non è facile distinguere tra tipi di dipendenze)⁴⁴. Ecco, qui siamo alle soglie della complessa questione della «signoria personale», ch'è sempre molto difficile da disporre su un fondamento condiviso e comunque da mettere a fuoco, oltrepassata la generica affermazione d'una matrice o proiezione (della «signoria») verso la storia economica e sociale, ma che sembra poi d'assai incerta resa, e forse fuorviante, quando il dipendente deve, in ragione d'una sua proprietà fondiaria «condizionata», come anche nel Catalogo s'intuisce che spesso avvenga, prestazioni che parrebbe improprio definire «personali»⁴⁵. In verità, la comprensione della natura giuridica

⁴⁴ *Ivi*, pp. 259, 274 (qui si parla anche di titolo allodiale sui «villani» in specie nelle terre di demanio regio), 284, e in molte altre parti.

⁴⁵ Tornerò, io spero, su questo argomento, ma intanto, per un'epoca posteriore, rinvio ai cenni in G. VALLONE, *Verso una storia costituzionale del Mezzogiorno*, in «Archivio Storico Italiano», CLXXIX/4 (2021), pp. 775-789: 787-789 (con esempi di feudo

dell'oggetto delle registrazioni, e in particolare dei “villani” è stata, come ho detto, spesso tentata: la si è ritenuta legata al titolo del censito su “beni allodiali”, cioè per meglio dire su (beni in proprietà condizionata dei) “villani” dipendenti, ma non costituiti in feudo, oppure secondo il Capasso, la si è pensata di natura feudale. Per intendersi, bisogna rivolgere ai documenti alcune domande: è mai possibile un titolo feudale, cioè un regime giuridico feudale, su “villani” senza terra – è un caso estremo – ma residenti in terra d'altro feudale⁴⁶? Oppure, e con più prosimità a dati frequenti, può un *dominus* infeudarsi le prestazioni (rendite) che gli spettano da sue terre burgensatiche date da lui in godimento a “villani” (e divenute quindi loro proprietà condizionate), ma poste nel distretto feudale altrui, ovvero s'istituisce un diverso feudo⁴⁷? Sono domande che bisogna essere in grado di fare al Catalogo, ed è ben possibile che la risposta sia positiva. In ogni caso, c'è molto da guadagnare ripensando il documento con le ragioni della terra. E si tratta poi d'una prospettiva che ne proietta in futuro un'altra tanto incompresa quanto basilare: il percorso di unificazione delle frazioni di feudo in unità feudali, ch'è in verità un processo di territorializzazione non rispetto a dipendenze personali, ma rispetto a più sfuggenti frammentazioni territoriali.

su soggezioni forse solo personali [il «feudum Acerrarum»] e di frammentazioni forse di titolo feudale per terre burgensatiche date a *homines* [Ortelle]).

⁴⁶ Faccio il caso, che io stesso ritengo incerto e marginale, di Castiglione nel Foggiano. Il *Catalogus Baronum* § 400 (p. 71) grava di milizia i de Boccio per venti loro dipendenti in Castiglione, che però è feudo per intero dell'abbazia di Montecassino; per accordo del 1157 (CAPASSO, *Sul catalogo* pp.79-81) i de Boccio prestano fedeltà all'abate, gli promettono omaggio da quegli *homines* (ch'è incerto se avessero proprietà condizionate), e di partecipare al *servitium militare* che l'abate deve al Re, e altro ancora.

⁴⁷ È istintivo collegare la gran questione, in età angioina, degli *homines*, cioè di dipendenti che, in ragione delle loro terre dipendono da un *dominus feudale* diverso dal feudale nel cui distretto sono quelle terre, con una serie di conseguenze: si divide quel distretto in “partes”? E il potere di giurisdizione si divide anch'esso? E così via. Cenni preliminari in G. VALLONE, *L'età orsiniana. Studii*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2022, pp. 149-151. Ma la questione è di feudistica classica: ID. *Il progetto frainteso di Federico II: la const. Cum satis*, in *EΥΛΟΓΙΑ. Sulle orme di André Jacob*, a cura di R. DURANTE, Lecce, Edizioni Grifo, 2021, pp. 627-644: p. 643.